

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2013, n. 32-5661

IPAB - Educatorio della Provvidenza con sede in Torino. Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

L'IPAB – Educatorio della Provvidenza con sede in Torino, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, ed è stata eretta in Ente Morale con Regie Patenti in data 04/05/1735 e 15/09/1748.

Con istanza in data 09/12/2011, il Presidente dell'Educatorio della Provvidenza, in esecuzione della deliberazione n. 88 adottata il 29/11/2011, successivamente modificata con provvedimento n. 89 assunto in data 06/12/2011 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo, richiedeva l'approvazione di un nuovo testo statutario.

Tale proposta è stata determinata dalla necessità di dover dotare l'Ente di uno statuto più confacente alle mutate esigenze sociali adeguandolo alle effettive esigenze di funzionamento, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, la Provincia di Torino e il Comune di Torino sono stati invitati ad esprimere un parere in merito allo statuto proposto; Il Comune non si è espresso entro i termini prescritti mentre la Provincia, con nota del 19/03/2012, ha formulato all'Educatorio delle osservazioni in ordine a modifiche da apportare ad alcuni articoli.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Educatorio della Provvidenza, con deliberazione n. 1 adottata il 21/01/2013, ha ritenuto di accogliere le suddette osservazioni indicate dalla Provincia, con particolare riguardo all'art. 3, comma 4 (Scopi dell'Ipab) e all'art. 4, comma 4 (Patrimonio) inserendo, nello statuto allegato al citato provvedimento, le modifiche suggerite relative ai sopraindicati articoli.

Considerato che lo statuto proposto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D. Lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'IPAB – Educatorio della Provvidenza con sede in Torino, composto da 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

EDUCATORIO DELLA
PROVVIDENZA

I.P.A.B.

Provincia di Torino

39-5061-16-4-2013



STATUTO ORGANICO

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/13 del 21 gennaio 2013

69

Art. 1 - ORIGINI

L'Educatore della Provvidenza, già Regio Educatore della Provvidenza, riconosciuto con Regie Patenti 4 maggio 1735 e 15 settembre 1748, ha sede in Torino.

Art. 2 - NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1. L'Ente "Educatore della Provvidenza" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, regolata negli assetti fondamentali dal presente Statuto, nonché dalla normativa nazionale e regionale di settore.

2. La sede legale dell'I.P.A.B. è in C.so Trento, 13, Torino.

Art. 3 - SCOPI DELL'IPAB

1. In conformità alla volontà dei fondatori, l'Ipab ha lo scopo di svolgere attività formative, educative, culturali e di sostegno in favore della famiglia, dell'adolescenza, della gioventù, degli adulti, tenendo conto delle emergenze sociali proprie d'ogni epoca storica. In particolare l'Educatore si pone l'obiettivo di attivare progetti ed interventi socio-culturali, di prevenzione e di accoglienza nei confronti della realtà familiare, adolescenziale, giovanile ed adulta in genere.

2. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo sociale e culturale.

Le funzioni dell'Educatore della Provvidenza sono svolte in armonia con gli atti di programmazione emanati dalla Regione Piemonte in materia di politiche sociali e culturali.

3. L'Ipab trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali

- dalle rendite del proprio patrimonio immobiliare,
- dai corrispettivi dei servizi prestati
- da contributi, lasciti e donazioni.
- dai proventi derivanti da eventuali convenzioni con Enti pubblici o privati;
- da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

4. L'Ipab, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati.

Art. 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

29 2 v

Il patrimonio immobiliare è rappresentato dal fabbricato sito in Corso Trento 13, censito alla Partita Catastale 14182 NCEU Torino.

2. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità di cui all'art. 3, comma 1 entro i limiti di legge, di regolamento e in base al presente Statuto.

3. Il patrimonio può essere aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Ipab stesso con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi dell'IPAB:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente

Art. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'IPAB

1. Il governo dell'Ipab è affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente e da quattro componenti, tutti nominati dalla Regione Piemonte tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni quattro.

3. I componenti possono essere rinominati dall'Ente di competenza, secondo la normativa vigente.

4. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano formalmente l'incarico. Nel periodo di prorogatio il Consiglio di Amministrazione può adottare unicamente gli atti previsti dalla normativa vigente.

5. I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri, che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Contestualmente il Presidente richiede all'Ente cui compete la nomina la sostituzione del componente decaduto.

7. Le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate dall'Ipab all'Ente di competenza per la conseguente sostituzione.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

9. Novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

10. Al soggetto cui è conferito il potere di nomina dei Consiglieri dell'Ipab Educativo della Provvidenza è vietata la loro revoca, non sussistendo rapporto di rappresentanza.

11. Possono essere nominati consiglieri coloro i quali non si trovino in condizioni di incompatibilità secondo le norme vigenti.

12. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui al comma 11, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, nei quindici giorni successivi, il Presidente informa l'Ente di competenza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 7 - NOMINA DEL PRESIDENTE ED ELEZIONE DEL VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Regione Piemonte.

2. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente.

2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:
l'approvazione dello statuto e delle sue modifiche;
l'approvazione dei regolamenti;
l'adozione della dotazione organica del personale dipendente;
l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse necessarie;
la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
l'affidamento del servizio di tesoreria;
l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare, nonché la costituzione di diritti

sui medesimi;
l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
la nomina del Direttore;
la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni;
l'istituzione di nuovi servizi, l'ampliamento di quelli esistenti o la loro soppressione;
la determinazione delle tariffe dei servizi.
le decisioni relative ai ricorsi ed alle azioni giudiziarie.

4. Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai regolamenti.

Art. 9 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al precedente art. 8, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità o per richiesta di almeno due Consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve essere comunque convocato per l'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 30 settembre di ogni anno ed il Conto Consuntivo dell'esercizio ad esso relativo, entro il 31 maggio dell'anno seguente.

3. La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno 3 giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto all'orario stabilito per la seduta. Le convocazioni possono avvenire anche con messaggio via telefax o di posta elettronica.

4. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per motivi gravi ed indifferibili, di cui, comunque, dovrà farsi esplicita menzione e motivazione nel/i provvedimento/i che saranno adottati nel corso della seduta.

5. Le sedute del Consiglio sono segrete. Il Consiglio può decidere tuttavia la presenza di dipendenti o persone estranee, quando ciò sia opportuno per la consultazione su determinati argomenti, ma gli stessi devono allontanarsi al momento della votazione.

Art. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle stesse.

2. Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

3. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Al medesimo obbligo è soggetto pure il verbalizzante.

4. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può

prendere parte alla deliberazione, secondo quanto previsto al comma 3.

5. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Il voto è segreto quando si trattano questioni concernenti persone.

6. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono pubblicate secondo le modalità previste dalla vigente normativa ed affisse all'albo Pretorio dell'Ipab .

8. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e, non appena predisposti, sono messi a disposizione dei Consiglieri.

Art. 11 - IL PRESIDENTE DELL'IPAB

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale dell'Ipab di fronte a terzi ed in giudizio;
convoca il Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, e ne presiede e dirige le sedute;

adotta, i provvedimenti d'urgenza che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni;

presenta all'Ente preposto il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione dell'Ente;

esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 12 - ACCESSO AI SERVIZI

1. L'accesso ai servizi e alle attività assistenziali dell'Ipab avviene secondo le normative di legge e di regolamento vigenti.

Art. 13 - IL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto, dai Regolamenti interni, dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e dai Contratti individuali di lavoro.

Art. 14 - IL TESORIERE

1. L'Ente si avvale di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

2. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente o del Consigliere delegato e del Segretario o del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Educatario.

69 6

Art. 15 - SEGRETARIO

Il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario che può essere scelto anche al di fuori della propria dotazione organica. Egli partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e allo stesso competono tutti i compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti interni.

Art. 16 - ALBO DELL'IPAB

1. Secondo quanto previsto dalla Legge, l'Ipab applica ai propri atti i principi di trasparenza e pubblicità; in particolare è istituito l'Albo dell'Ipab Educatorio della Provvidenza, presso la sede legale dell'Ente e nel relativo sito Internet.

2. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente normativa e dai regolamenti interni.

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza sociale e beneficenza pubblica.

